



Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Avviso pubblico

#Basilaureati

*“Bonus alle imprese
per l’assunzione di laureati
disoccupati”*

Priorità 6 - Obiettivo specifico ESO4.1.

Priorità 6 – Obiettivo specifico ESO4.3.

Priorità 10 – Obiettivo specifico ESO4.1.



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI



INDICE

Riferimenti dell'Unione europea.....	4
Riferimenti Nazionali.	4
Riferimenti Regionali.	5
Premesse.	6
Articolo 1 – Oggetto e Finalità.	6
Articolo 2 - Definizioni.	7
Articolo 3 - Risorse finanziarie.....	11
Articolo 4 - Beneficiari.	12
Articolo 5 – Destinatari.	14
Articolo 6 - Regime di aiuto	14
6.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023.	15
6.2 Applicazione del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315.	16
6.3 Cumulabilità degli aiuti.	17
Articolo 7 - Importo dell'incentivo.	17
Articolo 8 - Tipologia dei contratti incentivati.....	19
8.1 Tipologia dei contratti incentivati.....	19
8.2 Casi di esclusione.....	19
Articolo 9 - Numero incentivi.	20
Articolo 10- Presentazione delle domande e Selezione delle operazioni.	20
Articolo 11 - Erogazione degli incentivi.....	22
Articolo 12 - Rendicontazione degli incentivi.....	23
Articolo 13 – Variazioni dei beneficiari.	24
Articolo 14- Verifiche.....	25
Articolo 15- Obblighi.....	25
Articolo 16 – Revoca e Rimodulazione.	27

Articolo 17 - Monitoraggio, informazione, pubblicità e conservazione dei documenti.	28
Articolo 18- Tutela della privacy.....	29
Articolo 19 – Titolare Effettivo.	34
Articolo 20 - Responsabile del procedimento e informazioni.	35
Articolo 21 - Foro competente e rinvio.	35
Allegati.....	35

Indice delle tabelle

Tabella 1- UCS185

Riferimenti dell'Unione europea.

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento UE n. 852/2020, come integrato dal Reg. (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021 fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si può considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale” (DNSH);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato da I Regolamento (UE) n.2023/1315;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Riferimenti Nazionali.

- Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss. mm. ii;
- Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;

- D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii";

Riferimenti Regionali.

- D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004", n. C (2022)9766 del 16/12/2022;
- D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24.02.2023;
- D.G.R. 105/2023 Regione Basilicata di Istituzione Partenariato ex art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Deliberazione 31 luglio 2023, n.464 REGIONE BASILICATA avente ad oggetto il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24.02.2023;
- Nota prot. 32064 del 09/02/2023 con la quale l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 ha inviato, ai Dirigenti Generali la proposta di individuazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione delle Azioni del Programma Regionale;
- D.G.R. 377/2023 Regione Basilicata di approvazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze;
- D.G.R. 252/2023 Programma di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- D.G.R. 367/2023 di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;
- D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021/2027";
- Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 09/01/2024 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. Basilicata n° 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto "PR FSE FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione";
- La Determinazione dirigenziale DD n. 12BA.2025/D.00055 del 4/2/2025 avente ad oggetto: "PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 - approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione

2.0 e suo allegato, e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR/FSE+ versione 2.0 e suoi allegati”;

-la D.G.R. n. 233/2025 avente ad oggetto: “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 – Proposta di approvazione modifiche alla priorità 7 ESO 4.7 del Programma ai sensi dell’art. 24 c. 1 del REG (UE) 2021/1060”;

-la D.D. n. 12BA.2025/D.00055 del 4/2/2025 avente ad oggetto: “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 - approvazione del documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell’art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” versione 2.0 e suo allegato, e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR/FSE+ versione 2.0 e suoi allegati;

-la D.G.R. n. 222/2025 avente ad oggetto: “Modifica del Paragrafo 4.4 del Manuale delle Procedure approvato con deliberazione n. 186/2024;

-la determinazione dirigenziale n. 12BA.2025/D.00437 del 13/5/2025 di modifica della determinazione dirigenziale n.12BA.2024/ D.01268 del 11/12/2024, relativa alla nota metodologica di adozione delle opzioni semplificate in materia di costo;

Premesse.

Le politiche per l’occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano Strategico Regionale 2021/2030 (L. R. 1/2022) per la tenuta demografica in Basilicata.

La prospettiva di lungo periodo definita dal PSR è di creare nuovi posti di lavoro, in numero tale da portare il tasso specifico di occupazione regionale a livello di quello nazionale, attraverso l’incremento netto dei posti di lavoro.

L’analisi del contesto socio-economico regionale riportata all’interno del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 evidenzia l’esistenza, nella Regione Basilicata, di un’alta dotazione di capitale umano non produttivo, cioè non impiegato nella produzione di beni e servizi. L’obiettivo del presente Avviso è quello far fronte alla sempre crescente “fuga di cervelli” dal nostro territorio regionale creando in Basilicata opportunità occupazionali stabili e qualificate rivolte ai laureati lucani disoccupati. A tal fine, la Regione intende concedere ad aziende e professionisti con sede o unità locale nel territorio regionale un bonus occupazionale nel caso di assunzione di laureati lucani disoccupati, prevedendo una riserva nella dotazione finanziaria nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi laureati che abbiano completato un percorso di alta formazione (AF) “*post lauream*”, anche all’estero, finanziato dalla Regione Basilicata, oppure riguardi laureati disoccupati che abbiano completato un percorso previsto dal programma GOL.

Articolo 1 – Oggetto e Finalità.

1. Le politiche per l’occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano Strategico Regionale 2021/2030 (L. R. 1/2022) per la tenuta demografica in Basilicata.

La prospettiva di lungo periodo definita dal PSR è di creare nuovi posti di lavoro, in numero tale da portare il tasso specifico di occupazione regionale a livello di quello nazionale, attraverso l’incremento netto dei posti di lavoro. L’analisi del contesto socio-economico regionale riportata all’interno del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 evidenzia l’esistenza, nella Regione Basilicata, di un’alta dotazione di

capitale umano non produttivo, cioè non impiegato nella produzione di beni e servizi. L'obiettivo del presente Avviso è quello far fronte alla sempre crescente "fuga di cervelli" dal nostro territorio regionale creando in Basilicata opportunità occupazionali stabili e qualificate rivolte ai laureati lucani disoccupati. A tal fine, la Regione intende concedere ad aziende e professionisti con sede o unità locale nel territorio regionale un bonus occupazionale nel caso di assunzione di laureati lucani disoccupati, prevedendo una riserva nella dotazione finanziaria nell'ipotesi in cui l'assunzione riguardi laureati che abbiano completato un percorso di alta formazione (AF) "post lauream", anche all'estero, finanziato dalla Regione Basilicata, oppure riguardi laureati disoccupati che abbiano completato un percorso previsto dal programma GOL.

2. L'Avviso mette a disposizione delle imprese/datori di lavoro con almeno una sede operativa/unità locale in Basilicata incentivi economici diretti a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di laureati disoccupati.

3. La tipologia di incentivo riconosciuta è un bonus economico occupazionale, come disciplinato dal successivo art. 8.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico si applicano le seguenti definizioni:

- **"Impresa"** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica; Nella definizione di impresa/datore di lavoro, beneficiaria ai sensi del presente Avviso, rientrano i professionisti iscritti all'Albo, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti.
- **"Media impresa"** (PMI) impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- **"Piccola impresa"** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- **"Microimpresa"** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
- **"Grande Impresa"** l'impresa che non soddisfa i requisiti della Microimpresa ovvero della Piccola e Media Impresa sopraindicati. I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

- **"Impresa autonoma"** qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come impresa collegata.
- **"Imprese associate"** tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- **"Imprese collegate"** le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

- **«Impresa in difficoltà»:**

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, 2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due diligence da parte dell'intermediario finanziario qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- **“Lavoratori in stato di disoccupazione”:**

lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego, ai sensi dell'art 19 del decreto Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.;

sono altresì considerati disoccupati i lavoratori con un reddito inferiore ad 8.500 euro e a 5.500 euro rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo.

- **«Lavoratore svantaggiato»** ai sensi del Reg.(UE) n. 651/2014, 2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315

chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età (non rilevante per l'avviso de quo);
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

- **«Lavoratore molto svantaggiato»** ai sensi del Reg.(UE) n. 651/2014, 2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315

chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

Alle lettere da b) a g) della summenzionata definizione corrispondono le seguenti caratteristiche:

- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile

“Per privo di impiego regolarmente retribuito” si intende il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Attualmente, nel caso di lavoratore dipendente, la soglia di reddito di riferimento è pari ad € 8.500,00 annui, mentre, nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari ad € 5.500,00 annui.

- **«Lavoratore con disabilità»:**

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale (ai sensi dell'art.1, comma 1 della legge n. 68/1999);
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

La condizione, di persona con disabilità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n.68/99, deve risultare dall'iscrizione nell'elenco regionale tenuto dal competente ufficio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999.

- **“Lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito”** si intende il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Attualmente, nel caso di lavoratore dipendente, la soglia di reddito di riferimento è pari ad € 8.500,00 annui, mentre, nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari ad € 5.500,00 annui.

- **“Incremento occupazionale”**

Ai sensi dell'art.2, paragrafo 32, del Reg. (UE) n.651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno". A riguardo, la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07) ha chiarito che nella valutazione dell'incremento dell'occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione. Questo significa, come precisa l'interpello n. 34/2014 del MLPS, che l'incremento occupazionale si verifica in concreto sull'effettiva forza lavoro presente nel periodo considerato successivo all'assunzione agevolata. Se al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

Articolo 3 - Risorse finanziarie.

1. L'Avviso è finanziato con le risorse del PO FSE+ Basilicata 2014-2020 per un importo complessivo pari ad € 6.000.000,00 spalmati su tre annualità, 2015- 2016 e 2017 prevedendo € 2.000.000,00 per ciascuna annualità, riferiti alle seguenti Priorità ed obiettivi specifici:
 - a) Priorità 6 - Obiettivo specifico ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+);
 - b) Priorità 6 – Obiettivo specifico ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+);
 - c) Priorità 10 – Obiettivo specifico ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+).

2. La somma di € 2.000.000,00 prevista per ciascuna annualità sarà così destinata: € 1.480.000,00 indistintamente a tutte le istanze presentate nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso ed € 520.000,00 riservati esclusivamente a coloro che assumono laureati che provengono da uno dei seguenti percorsi formativi finanziati dalla Regione Basilicata:
 - a) "master universitari di primo livello e master universitari di secondo livello" ex articolo 3, comma 9, Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 avviati da Università pubbliche o private, legalmente riconosciute, in Italia o all'estero.
 - b) percorso Programma GOL completato alla data di assunzione.
3. La quota di risorse riservata pari ad € 520.000,00 sarà utilizzata una volta esaurita la quota di € 1.480.000,00.
4. La Regione Basilicata, sulla base del monitoraggio delle domande pervenute, con deliberazione della Giunta regionale può rivedere la ripartizione e la riserva di risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché può incrementare la dotazione finanziaria ricorrendo ad ulteriori risorse comunitarie, nazionali e/o regionali.
5. Per le annualità 2026 e 2027, la Regione Basilicata si riserva, con successivi atti amministrativi, di stabilire tempi e modalità di attivazione delle finestre, sulla base del monitoraggio del presente Avviso Pubblico.

Articolo 4 - Beneficiari.

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti tutte le imprese/datori di lavoro, con almeno una sede operativa o unità locale nella Regione Basilicata che, nel periodo indicato al successivo articolo 10 - *Termini e modalità di presentazione delle domande*, assumono a tempo indeterminato i destinatari di cui al precedente articolo 4 e che alla data di presentazione dell'istanza, a pena di inammissibilità, risultino:
 - a) iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento;
 - b) regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge nel caso di liberi professionisti, iscritti ad associazioni professionali o alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa e, in ogni caso, in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
 - c) in regola con la normativa del regime di aiuti di stato prescelto;
 - d) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - e) in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;

Il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, non deve:

- essere incorso nella violazione delle disposizioni penali e amministrative di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nel relativo allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
 - aver attuato procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione del lavoratore destinatario dell'incentivo *de quo* (ai sensi dell'Art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
 - non aver licenziato lavoratori negli ultimi 12 mesi con la medesima qualifica di quelli che si intende assumere;
 - avere in atto, nelle unità produttive interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria anche tramite Fondo di Integrazione Salariale o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti inquadrati in un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;
 - rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - avere a proprio carico, con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.), con effetti di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 D. Lgs. 159/21; tale prescrizione normativa riguarda solo l'ipotesi in cui il valore complessivo del contratto superi i 150.000,00 euro ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011.
2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, al momento dell'atto di concessione, l'impresa dovrà essere in regola con l'assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi (DURC, attestazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali ordinistici). Nel caso in cui il DURC risulti in verifica alla data di concessione, l'Ufficio procederà alla sospensione della concessione per giorni 30 in attesa dell'esito della verifica da parte degli istituti preposti. Trascorso il termine di giorni 30, l'Ufficio effettuerà un'ulteriore verifica e procederà alla concessione solo per gli istanti con il DURC in regola, ritenendo definitivamente concluso il procedimento per le istanze con DURC irregolare o ancora in verifica.
3. Il beneficiario del contributo erogato a valere sul presente Avviso si impegna a garantire l'osservanza dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:
- a) rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
 - b) parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
 - c) accessibilità per le persone con disabilità.

4. Nel caso trovi applicazione il regime di aiuti «in esenzione» di cui al Reg. (UE) n.651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315, l'azienda non deve configurarsi come impresa in difficoltà, pena l'inammissibilità.
5. L'aiuto "*de minimis*" è concedibile solo ai Beneficiari che rispettino le soglie indicate nel Regolamento (UE) n. 2023/2831;
6. Sia che si opti per il regime di aiuti «in esenzione» che per quello in "*de minimis*", il Beneficiario non deve risultare destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione.

Articolo 5 – Destinatari.

1. Gli incentivi sono concessi per l'assunzione a tempo indeterminato - di laureati, in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, residenti nella Regione Basilicata e in stato di disoccupazione, ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. Entrambi i requisiti richiesti devono sussistere alla data di presentazione dell'istanza da parte del beneficiario.
2. Il Destinatario dovrà essere assunto successivamente alla data di presentazione dell'istanza da parte del Datore di lavoro e non potrà essere sostituito fino al termine dell'operazione oggetto di finanziamento.
3. Nel caso in cui l'impresa/datore di lavoro intenda fruire degli incentivi oltre il limite degli aiuti «*de minimis*» [Reg.(UE) n. 2023/2831], in conformità al Reg. (UE) n. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315, l'assunzione dovrà necessariamente costituire un incremento occupazionale netto di almeno un'unità rispetto alla media ULA dei dodici mesi precedenti alla nuova assunzione e il destinatario dovrà, invece, trovarsi alternativamente in una delle seguenti condizioni:
 - a) rientrare nella categoria dei lavoratori "svantaggiati" di cui all'art. 2, comma 4, del Reg. UE 651/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315;
 - b) rientrare nella categoria dei lavoratori "molto svantaggiati" di cui all'art. 2, comma 99, del Reg. UE 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315

oppure

 - c) rientrare nella categoria dei "lavoratori con disabilità" di cui all'art. 2, comma 3, del Reg. UE 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315
4. Non devono, inoltre, sussistere rapporti di parentela diretta entro il primo grado oppure rapporti di coniugio, alla data di assunzione, tra i destinatari e i beneficiari (ossia titolare di ditta individuale, legali rappresentanti, consiglieri di amministrazione con potere di firma in caso di società, consiglieri di amministrazione con delega al personale in caso di società).

Articolo 6 - Regime di aiuto

1. Agli incentivi previsti dal presente Avviso, configurati come aiuti di stato, si applica, in alternativa, la seguente normativa comunitaria:

a) il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023;

oppure

b) il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

6.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023.

1. Le misure di aiuto che rientrano nel Regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono considerate misure che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Fuzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

2. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo entro il limite degli aiuti «de minimis», non deve rientrare nelle seguenti categorie:

- a) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non deve superare la somma di € 300.000 nell'arco dei tre anni precedenti alla data di concessione, il periodo di riferimento per il calcolo complessivo è costituito da tre anni intesi come anni solari e si calcola andando a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto in "de minimis". Per «impresa unica» si intende, ai sensi del Reg (UE) n. 2023/2831, l'insieme di tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «*de minimis*» all'impresa.

5. Ai fini del massimale di cui al comma 3 del presente articolo, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'incentivo è quantificato sulla base di quanto riportato nella nota metodologica sulle opzioni semplificate in materia di Costi (OSC) ai sensi dell'art. 53 (3) del Regolamento (UE) 2021/1060 ed è collegato alla retribuzione lorda, in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore.

6.2 Applicazione del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315.

1. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo oltre il limite degli aiuti «*de minimis*», l'assunzione a tempo indeterminato che riguardi il lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014 oppure il lavoratore con disabilità, deve determinare ai sensi del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, un incremento netto del numero di dipendenti (ULA), ovvero l'aumento di almeno una unità di lavoro-anno dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. L'incentivo è comunque concedibile quando l'incremento occupazionale netto non si realizza perché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese in relazione all'impresa unica.

3. Per la valutazione dell'incremento occupazionale, si considerano le diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il cosiddetto lavoro accessorio. Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente non viene computato nella base di calcolo, mentre è computato il lavoratore sostituito.

4. L'incremento netto del numero dei dipendenti può derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali pertanto, per poter accedere al beneficio l'impresa può assumere un lavoratore a tempo pieno o due lavoratori a tempo parziale, ciascuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal CCNL.
5. L'incentivo è quantificato con riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione alla retribuzione lorda, nella misura corrispondente alla percentuale contributiva a carico dell'impresa applicata dall'INPS in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di **12 mesi** successivi all'assunzione nel caso di lavoratore svantaggiato e massimo di **24 mesi** nei casi di assunzione di lavoratore molto svantaggiato o con disabilità.
6. I costi ammissibili comprendono:
 - a) retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - b) contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - c) contributi assistenziali per figli e familiari.

6.3 Cumulabilità degli aiuti.

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:
 - a) gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
 - b) ai sensi dell'art.32, paragrafo 6 del Reg. (UE) n.651/2014, gli aiuti in regime di esenzione, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite del 50% dei costi ammissibili. Il limite dell'aiuto all'occupazione di lavoratori con disabilità è esteso al 75% dei costi ammissibili, ai sensi dell'art.33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n.651/2014. Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Reg. (UE) n.651/2014.
 - c) Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 7 - Importo dell'incentivo.

1. L'incentivo occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di € 20.000,00 per non più di due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno o più destinatari individuati tra i soggetti identificati nel precedente art. 5.
2. L'importo del bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell'assunzione incentivata, ai sensi del Regolamento (UE) n.2831/2023 «*de minimis*» o, nel caso trovi applicazione il Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione», non può superare il 50% del suddetto costo salariale oppure il 75% dello stesso

se l'assunzione incentivata riguarda un giovane disoccupato con disabilità e, comunque, entro i limiti di cumulo di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.3.

3. Nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 «*de minimis*», il contributo annuo concedibile, entro il succitato massimale di € 20.000,00, sarà calcolato moltiplicando l'UCS mensile, riportato nella tabella 1, stabilito per la Fascia di Retribuzione di riferimento per 12 mesi, per massimo due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato.¹

Tabella 1- UCS

retribuzione lorda DA €:	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato a valle)			
	500	1.001	1.501	2.001
A €:	1000	1.500	2.000	
UCS mensile €	578,92	1.159,00	1.737,92	2.316,84

4. Nel caso di rendicontazione a costi reali (regime di esenzione), l'intensità massima del 50% del contributo riconoscibile" dovrà essere calcolata sulla base del lordo degli oneri differiti² e al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici³, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale).

5. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi (Regolamento *de minimis*), il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo succitato.

6. In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite minimo del 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'incentivo sarà così calcolato:

¹ Le componenti della retribuzione lorda che dovranno essere prese in considerazione per l'individuazione della fascia di appartenenza, sono le seguenti:
- Retribuzione minima tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento - l'UCS, adottata dall'Autorità di Gestione del PR Basilicata 2021-2027 ai sensi dell'Art. 53, comma 3 del Reg. UE 1060/2021

² Sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico ditta

³ Esempio: Se l'impresa per la stessa assunzione ha ricevuto uno sgravio o un contributo pari € 3.000,00, ed ha sostenuto un costo al lordo degli oneri di euro 24.000,00 €, il contributo in esenzione nella misura massima del 50%, è così calcolato: 24.000,00 €/2=12.000,00 €.

Il risultato di 12.000,00 € - 3.000,00 € (già ricevuti) = 9.000,00 € di contributo concedibile.

- a) in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 «di esenzione» l'incentivo è riparametrato in riduzione sulla base delle ore stabilite nel contratto;
 - b) in applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 «de minimis», l'incentivo sarà calcolato sulla base delle componenti della retribuzione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, applicando la percentuale di part-time risultante dal contratto.
7. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento.
8. In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall'assunzione, salvo il caso previsto dall'art. 16, comma 4, lettera b).

Articolo 8 - Tipologia dei contratti incentivati.

1. L'incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, effettuate in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in Regione Basilicata.
2. L'inquadramento contrattuale del destinatario del presente avviso pubblico deve essere coerente con il titolo di studio conseguito dallo stesso al fine di realizzare un sistema basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei laureati assunti.

8.1 Tipologia dei contratti incentivati

1. Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:
 - a) contratti di apprendistato;
 - b) contratti in regime di somministrazione;
 - c) contratti di lavoro intermittente;
 - d) prestazioni di lavoro accessorio.

8.2 Casi di esclusione.

1. Il bonus occupazionale non spetta:
 - a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
 - b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore;
 - c) se il lavoratore assunto ha avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro o con quello che, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risultava con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

- d) Se l'impresa beneficiaria ha licenziato nei 12 mesi precedenti un dipendente con la stessa qualifica del lavoratore per il quale si chiede l'incentivo.
2. La Regione verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta. Il trasferimento del lavoratore presso altre unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della Regione Basilicata.

Articolo 9 - Numero incentivi.

1. Il numero degli incentivi occupazionali⁴ concesso a ciascuna impresa unica è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell'unità operativa localizzata (o nelle unità produttive localizzate) nella Regione Basilicata, secondo le seguenti quote di contingentamento:
- a) l'impresa da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a 1 incentivo;
 - b) l'impresa da sei a venti dipendenti può richiedere fino a due incentivi;
 - c) l'impresa con più di venti dipendenti (numero di occupati e non ULA) può richiedere un numero di incentivi pari al 10% del numero degli occupati al momento di presentazione della domanda.
2. L'impresa è tenuta a presentare un'istanza di agevolazione per ciascun lavoratore che intende assumere. Pertanto, nel caso in cui l'impresa voglia chiedere più incentivi e ne abbia diritto ai sensi dell'art. 9 comma 1, dovrà presentare un'istanza telematica per ciascuno dei lavoratori destinatari dell'incentivo, quindi, tante istanze di agevolazione quanti saranno i lavoratori da assumere.
3. Nel caso in cui trovi applicazione il Reg. (UE) n. 2381/2023 «de minimis» l'importo complessivo dell'incentivo concedibile ad ogni impresa unica non può, in ogni caso, superare i massimali stabiliti dallo stesso Regolamento.

Articolo 10- Presentazione delle domande e Selezione delle operazioni.

1. La presentazione della domanda di incentivi, relativamente all'annualità 2025, avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>. Il Sistema regionale informativo "Centrale Bandi", è attivo dalle ore 09.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo all'apertura dello sportello. Per le annualità 2026 e 2027, la Regione Basilicata si riserva, con successivi atti amministrativi, di stabilire tempi e modalità di attivazione delle finestre, sulla base del monitoraggio del presente Avviso Pubblico.

¹ Ogni incentivo viene riconosciuto per l'assunzione di un lavoratore a tempo pieno indeterminato o di due lavoratori a tempo parziale, ognuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal pertinente CCNL.

2. Alla domanda telematica firmata dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
- dichiarazione sostitutiva relativa all'assunzione da effettuare contenente il diritto alla riserva di cui all'art. 3 comma 2 e l'indicazione del costo salariale lordo annuo previsto dal contratto collettivo di riferimento resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000, differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato 1 – riferito al regime di esenzione e Allegato 1 bis – riferito al regime de minimis);
 - dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti, sulle caratteristiche dimensionali dell'impresa, sui suoi assetti proprietari e sugli aiuti eventualmente percepiti, differenziata in base al regime di aiuto prescelto (Allegato 2 riferito al regime di esenzione e Allegato 2 bis - riferito al regime de minimis);
 - dichiarazione sostitutiva del lavoratore sul possesso dei requisiti di cui all'art. 4 – Destinatari, nonché sull'eventuale diritto alla riserva (Allegato 3);
 - atto unilaterale di impegno firmato dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro nella persona del Titolare effettivo (Allegato 4 – riferito al regime in esenzione e l'Allegato 4bis – riferito al regime in *de minimis*);
 - comunicazione "Titolare effettivo" (Allegato 5);
3. Nei 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello di cui al precedente comma 1 sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, sarà pubblicato l'elenco delle istanze ricevibili secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3, le istanze pervenute saranno ritenute ricevibili fino a concorrenza delle risorse disponibili, applicando i seguenti criteri:
- secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, senza l'applicazione di alcun criterio preferenziale, fino a concorrenza delle risorse non coperte da riserva pari ad € 1.480.000,00;
 - ad esaurimento delle risorse di cui al precedente punto a) secondo l'ordine cronologico di presentazione ma limitatamente alle sole istanze riferite a destinatari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma 2 fino a concorrenza dell'importo della riserva di € 520.000,00.
5. Successivamente alla data di pubblicazione dell'elenco delle istanze ricevibili, l'impresa/ il datore di lavoro dovrà caricare sul Sistema "Centrali Bandi" la documentazione atta a dimostrare l'instaurazione del rapporto di lavoro (copia del contratto di lavoro e comunicazione obbligatoria di assunzione - mod. UNILAV), nel termine perentorio previsto dal comma 7 del presente articolo.
6. Nel solo caso di non perfetta conformità e/o imprecisione della documentazione prodotta, la Regione potrà procedere alla richiesta di soccorso istruttorio, prima della formale esclusione della domanda definitiva e della correlata prenotazione. L'ufficio competente/soggetto gestore, durante le verifiche può richiedere ai soggetti partecipanti chiarimenti e integrazioni documentali via posta elettronica certificata. L'impresa entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione sulla posta elettronica certificata della richiesta dovrà caricare sulla propria "my page" della piattaforma Avvisi e Bandi i chiarimenti e le integrazioni documentali. Le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti rispondono all'esigenza di garantire la massima

partecipazione dell'impresa candidata. Al fine di non alterare le condizioni di pari trattamento dei partecipanti dell'Avviso - non si potranno acquisire al vaglio istruttorio integrazioni documentali che facciano riferimento a situazioni di fatto, requisiti e presupposti di accesso successivamente avveratisi rispetto a quelli già rappresentati in sede di istanza telematica o tali da modificarne il contenuto. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, determinerà da parte della Regione Basilicata/Soggetto Gestore la valutazione con la sola documentazione già presentata.

7. Entro il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del suddetto elenco, i soggetti che rientrano tra le istanze ricevibili, dovranno far pervenire tramite centrale bandi tutta la documentazione attestante l'avvenuta assunzione. L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dall'Ufficio competente entro i 60 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande.

8. Nel caso di economie rinvenibili dal processo istruttorio, si procederà a scorrere le istanze pervenute fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile, procedendo alla predisposizione di un nuovo elenco che, a partire dalla data della sua pubblicazione, produrrà i medesimi effetti già descritti nei commi precedenti.

Articolo 11 - Erogazione degli incentivi.

1. La Regione eroga il bonus occupazionale, su base annuale, secondo una delle seguenti modalità alternative:

a) pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento a saldo del 60% appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore:

a.1 in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo complessivo concesso**;

a.2 in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al doppio del contributo complessivo concesso**.

oppure

b) pagamento previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione. Nello specifico:

b.1 in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo massimo annuo concesso**;

b.2 in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al doppio del contributo massimo annuo concesso**;

2. Le domande di rimborso potranno essere presentate dopo aver inserito sul Sistema informativo regionale idonee dichiarazioni di spesa trimestrali, corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo 12.

3. Ai fini dell'erogazione del bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.
4. Al termine dei 24 mesi dovrà essere trasmessa comunque la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata.
5. L'erogazione del bonus occupazionale è effettuata sul conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. specificamente indicato al momento della presentazione della domanda unitamente alle generalità della persona autorizzata dall'impresa/datore di lavoro ad operare sullo stesso.
6. Se il bonus fosse stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 mesi, l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall' articolo 14 dell'Avviso.

Articolo 12 - Rendicontazione degli incentivi.

1. Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 12. lettera a., l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema informativo regionale, nel termine di 30 giorni di calendario successivi al periodo di riferimento⁵, la dichiarazione di spesa e la seguente documentazione di spesa:

Nel caso di rendicontazione a costi reali:

- a) Documentazione giustificativa della spesa, quali buste paga quietanzate del lavoratore destinatario dell'incentivo sulle quali deve essere apposta la dicitura "PR Basilicata FESR FSE + 2014-2020 – DGR....." – "Titolo di spesa rendicontato per €----- a valere sull'Avviso Pubblico #Basilaureati – CUP..... Azione.....";
- b) Documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 e Legge n. 205/2017. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente nei seguenti adempimenti principali:
 - i. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati all'operazione cofinanziata anche in via non esclusiva;
 - ii. effettuazione dei movimenti finanziari dei pagamenti delle retribuzioni relative alle assunzioni incentivate esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni, corredati da estratto conto da cui risulta l'addebito delle somme erogate;

⁵ Il periodo di riferimento è quello in cui è maturato l'importo rendicontabile come ai punti a.1, a.2, b.1 e b.2 dell'art. 12.

- c) documentazione attestante il versamento dei contributi e degli oneri fiscali attraverso l'immissione nel sistema regionale dei modelli F24 quietanzati;
- d) questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento.

Nel caso di rendicontazione a UCS mensili:

- a) dichiarazione del Datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuto pagamento dei netti al dipendente e dei relativi contributi assistenziali/previdenziali e delle ritenute;
 - b) dichiarazione del Datore di lavoro in relazione alla regolarità delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento o di intervenute assenze con identificazione della motivazione⁶;
 - c) copia del LUL (Libro Unico del Lavoro comprensivo dei cedolini paga) per accertare l'effettiva correttezza del riepilogo;
 - d) copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa);
 - e) questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento.
2. Ad esito positivo delle verifiche gestionali dell'UCO sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere a trasmettere la relativa domanda di rimborso.

Articolo 13 – Variazioni dei beneficiari.

1. Le variazioni riferite al soggetto beneficiario devono essere comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti. In particolare:
- a) le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, legale rappresentante, sede operativa o unità locale, forma giuridica, iban, ecc.) devono essere comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi della sopracitata variazione per l'aggiornamento delle anagrafiche;
 - b) le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento di ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali che comportano la rimodulazione del contributo concesso ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera c), del presente Avviso, devono essere comunicate all'Ufficio competente, entro 30 giorni dal verificarsi della sopracitata variazione per la valutazione di ammissibilità.

⁶ Andranno indicate solo le assenze per fruizione degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza COVID-19; per malattia/infortunio; per maternità; assenze dal luogo di lavoro ingiustificate; eventuali altre cause di indisponibilità del lavoratore comportanti una riduzione del costo del lavoro per il datore.

Articolo 14- Verifiche.

1. Tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni, gli uffici regionali competenti possono svolgere in qualsiasi momento:
 - a) controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi di quanto disciplinato dal presente Avviso;
 - b) controlli a campione e/o puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo e in sede delle richieste di erogazione dell'incentivo;
 - c) controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione;
 - d) controlli previsti dal vigente Sistema di Gestione e Controllo del PR Basilicata FESR FSE + 2014-2020.
2. Il controllo si concentra su:
 - a) continuità dell'impiego del lavoratore per cui è stato concesso il contributo per il periodo indicato dall'Avviso;
 - b) rispetto del periodo di mantenimento dell'occupazione per il periodo previsto;
 - c) rispetto delle eventuali ulteriori condizioni definite dall'Avviso pubblico, nonché dalla normativa di riferimento.
3. L'esito negativo dei controlli comporta l'avvio di una procedura di recupero totale o parziale del contributo concesso di cui all'art. 8, così come previsto dal successivo art. 16.
4. I beneficiari dovranno fornire ogni informazione e tenere a disposizione presso le loro sedi amministrative e/o operative la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento finanziato al beneficiario, per il periodo previsto dalla normativa comunitaria.

Articolo 15- Obblighi.

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) osservare le disposizioni del presente Avviso e la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali;
 - b) assicurare la coerenza del progetto con il principio "Do Not Significant Harm – DNSH" e la presa in carico delle relative misure di mitigazione;
 - c) in regola con l'applicazione del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - d) rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
 - e) dimostrare che, ai sensi dell'art. 63 del regolamento UE n. 1060/2011, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;

- f) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2011 e dall'Allegato IX e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è tenuto ad informare che l'attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione regionale;
- g) rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- h) conservare adeguatamente su supporto cartaceo e informatico tutta la documentazione inerente l'assunzione;
- i) accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Basilicata rendendosi disponibile per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;
- j) rendere disponibili i documenti giustificativi relativi ai servizi erogati e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dopo la ricezione dell'ultimo pagamento, fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di Aiuti di stato;
- k) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di riferimento;
- l) assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della legge n.136/2010 ed indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- m) tenere una contabilità separata oppure una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- n) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso; non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs n.198/2006 accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- o) esibire la documentazione originale su richiesta della Regione;
- p) fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dalla Regione tutti i dati richiesti;
- q) inserire con cadenza periodica a dichiarazione della spesa sostenuta sul sistema informativo regionale
- r) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale responsabile;
- s) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive e in loco;
- t) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;
- u) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente e di pari opportunità nei termini

indicati dall'art. 6 del Reg. (UE) 1057/2021 rubricato "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione".

2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate come previsto dall'art. 16 del presente avviso.

Articolo 16 – Revoca e Rimodulazione.

1. È prevista la **REVOCA** del contributo concesso qualora nell'ambito dei controlli previsti dal presente Avviso nonché dalla normativa di riferimento si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall'art. 15 del presente Avviso;
- b) autodichiarazioni non veritiere rese dal datore di lavoro/beneficiario;
- c) interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi dall'assunzione per cause imputabili al datore di lavoro, ad eccezione delle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per i motivi contemplati nel successivo comma 4;
- d) trasferimento del lavoratore/destinatario in una sede diversa da quella indicata al momento dell'assunzione, ubicata fuori dalla Regione Basilicata;
- e) distacco del lavoratore/destinatario;
- f) riduzione dell'orario di lavoro da full-time a part-time, nel caso in cui il contributo sia stato richiesto in regime di esenzione (Reg. UE n. 651 del 17.06.2014 così come modificato dal Reg. UE n. 2023/1315);
- g) rinuncia totale al contributo concesso da parte del datore di lavoro/beneficiario.

2. In caso di revoca il beneficiario deve restituire alla Regione, oltre alla quota capitale, gli interessi legali calcolati dalla data di erogazione dell'incentivo fino alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

3. Il provvedimento di revoca è adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art.10 bis della legge n.241/90.

4. E' prevista la **RIMODULAZIONE** del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro, quali licenziamento per giusta causa, decesso, pensionamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dimissioni del lavoratore, chiusura dell'attività ed altre cause a queste assimilabili. In tal caso il contributo verrà concesso sino alla data dell'intervenuta interruzione del rapporto contabilizzando il mese in cui si è verificato l'evento interruttivo per intero solo se il rapporto di lavoro si è protratto per almeno 15 giorni;

- b) riduzione dell'orario di lavoro pattuito al momento dell'assunzione, nel solo caso in cui il contributo sia stato richiesto in regime *de minimis* (Reg. UE 2023/2831), purché la riduzione sia stata espressamente richiesta dal lavoratore/ destinatario e purché non sia inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento; in tal caso il contributo in *de minimis* verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo residuo per il raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi;
- c) cessione di azienda, cessione di ramo d'azienda, trasferimento di ramo d'azienda, fusione e qualunque altra ipotesi che comporti la modifica del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro; in tal caso verrà riconosciuto il contributo concesso sino alla data dell'intervenuta modifica del soggetto giuridico, contabilizzando il mese in cui si è verificato l'evento modificativo dell'assetto societario per intero solo se il rapporto di lavoro si è protratto per almeno 15 giorni;
- d) rinuncia al contributo concesso riferita ad una sola annualità; non è ammessa la rinuncia parziale, pertanto, qualora la rinuncia riguardi una parte della stessa annualità sarà considerata rinuncia all'intera annualità.

Articolo 17 - Monitoraggio, informazione, pubblicità e conservazione dei documenti.

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo.
2. I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in materia di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1060/2021, Art. 50 e Allegato IX, per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione.
3. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2021 il beneficiario è tenuto a rendere noti i sostegni dei quali usufruisce:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove esistente e/o sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

4. In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.
5. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
6. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
7. Quanto sopra fatte salve le specifiche disposizioni previste dall'articolo 2220 "Conservazione delle scritture contabili" del Codice Civile.

Articolo 18- Tutela della privacy.

INFORMATIVA SUL CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELEMENTI RITENUTI NON SENSIBILI NEI SITI ISTITUZIONALI E DI CONSULTAZIONE APERTA

1. Oggetto del Trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR, in seguito "Regolamento"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del PR Basilicata 2021-2027 nonché a tutte le attività a queste connesse tra cui l'interazione con i sistemi informativi di monitoraggio e la pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) coordinato e aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal decreto di adeguamento d.l. 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (General data protection regulation, c.d. GDPR Privacy);
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del d.l. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

2. Finalità del trattamento

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

Conferimento dati nell'ambito delle iniziative del PR Basilicata 2021-2027

In ottemperanza alle disposizioni summenzionate la Regione Basilicata è chiamata, per i progetti finanziati a valere sul Programma regionale, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Tipologie di dati conferiti

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti la Regione è chiamata a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, individuati

- ai sensi della Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014 – pubblicazione Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i.;
- ai sensi dell'Articolo 72 comma 1 lettera e) - allegato XVII del Regolamento 1060/2021- pubblicazione nei Sistemi informativi regionali;
- ai sensi dell'Art. 69 paragrafo 9 - allegato XV del Regolamento 1060/2021 - Interfaccia Sistemi informativi regionali – SFC;
- ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento 1060/2021 pubblicazione sul sito del Programma;

- ai sensi dell'art. 26 e 27 pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale della Regione.

A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:

- dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Priorità, obiettivo specifico di riferimento, identificativo del Beneficiario/destinatario/Soggetto realizzatore, tipologia di progetto, localizzazione;
- dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Beneficiari, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;
- dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, quali cronoprogramma e step relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;
- dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;
- livello di conseguimento dei target, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";
- atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.

3. Soggetti del trattamento

La Giunta Regionale della Basilicata, con sede in: Potenza, Via Verrastro, 85100, è il Titolare del trattamento⁷ dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del PR Basilicata.

Le funzioni del Titolare sono esercitate per il tramite dei Direttori Generali, incaricati per effetto della DGR n. 219/2021, in quanto figure apicali interne alla struttura organizzativa della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 12/1996 s.m.i.;

I dirigenti degli Uffici secondo l'organigramma attualmente vigente sono designati al trattamento dei dati personali, ai sensi del predetto articolo 2 quaterdecies del D.lgs. 101/2018;

⁷ Il Titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Tutti i dipendenti della Giunta regionale di Basilicata, nonché tutti i soggetti attestati alle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, sono autorizzati/incaricati del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni, in riferimento alla declaratoria delle competenze degli Uffici di appartenenza e nelle funzioni di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

L'interessato potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

il Dirigente protempore dell'Ufficio XXXXXXXXXXXXX, Designato al trattamento, è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n,4 85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.

4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I suddetti dati personali sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi comunitari. I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o

Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

5. Base giuridica del trattamento

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

6. Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Ai sensi dell'art 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

7. Pubblicazione di dati personali ulteriori

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

8. Tempo di conservazione dei dati

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

9. Luogo del Trattamento

I dati vengono trattati ed archiviati presso la Regione Basilicata.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Articolo 19 – Titolare Effettivo.

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Reg. 1060/2021, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l'Autorità di Gestione/OI deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea. Sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte⁸.

8 a) In caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust:

i) il costituente;

ii) il o i «trustee»;

iii) il guardiano, se esiste;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

2. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà pertanto fornire i dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall'Allegato XVII del Reg. 1060/2021, utilizzando il format di cui all'allegato 5 al presente Avviso.

Articolo 20 - Responsabile del procedimento e informazioni.

1. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi" con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

Articolo 21 - Foro competente e rinvio.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI

- A1 istanza di partecipazione
- 1 dichiarazione costo salariale lordo regime di esenzione
- 1 bis dichiarazione costo salariale lordo regime de minimis
- 2 dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti in esenzione
- 2 bis dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti in de minimis
- 3 dichiarazione sostitutiva del lavoratore sul possesso dei requisiti di cui all'art. 4
- 4 atto unilaterale di impegno regime in esenzione
- 4 bis atto unilaterale di impegno regime in de minimis
- 5 comunicazione titolare effettivo